



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice

in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1122/2020 depositato il 16/04/2020

proposto da

C

Difeso da

Matteo Sances - SNCMT

ed elettivamente domiciliato presso sances.matteo@c

contro

Comune di Porto Cesareo

elettivamente domiciliato presso protocollo.comune.portocesareo@pe

Ag. entrate - Riscossione - Lecce - v

_____ Roma RM

Difeso da

A

ed elettivamente domiciliato presso c.

_____ ail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 406/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 07/02/2020

Atti impositivi:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione dei primi giudici non può essere confermata.

Quanto invocato dal contribuente al punto 1.a) era ben chiaro: l'applicazione di interessi di mora sulle sanzioni tributarie è contraria alla normativa speciale di cui all'art.2 co.3 del Dlgs 472/97 e all'art.30 DPR 602/73 e questi erano stati calcolati dalla notifica della cartella in poi: il ricorso avverso l'intimazione di pagamento era l'unico modo per proporre contestazione.

Peraltro, la memoria in appello esplicita gli interessi di mora richiesti indebitamente.

Sul punto il ricorso ha fondamento.

E' invece da respingere l'eccezione di difetto di motivazione al punto 1.b) per il calcolo degli interessi determinati sugli importi dell'avviso di accertamento perchè richiesti con cartella rimasta non opposta.



Quanto all'eccezione al punto 2.a), il pagamento della cartella è avvenuto come da documentazione non contraddetta dall'Ufficio e il relativo importo va defalcato.

I calcoli dell'aggio – eccezione al punto 2.b) – vanno in conseguenza rivisti perché calcolato su importi non dovuti, ovvero l'importo della cartella n...98157000 (per la quale era avvenuto il pagamento) e l'importo degli interessi di mora non dovuti.

L'eccezione 2) di cui all'appello trova fondamento e l'Amministrazione è onerata del ricalcolo.

Le spese, liquidate in €4.000,00 complessivamente per i due gradi di giudizio, vengono compensate per un quarto vista la soccombenza su tre delle quattro questioni poste all'attenzione del Collegio, rimanendo determinate definitivamente in €3.000,00 oltre accessori a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e a favore dell'Avvocato Matteo Sances anticipatario.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce accoglie per quanto di ragione l'appello di  C.  e per l'effetto riduce la pretesa tributaria di cui all'intimazione impugnata per quanto in motivazione.

Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento spese dei due gradi di giudizio, liquidate in €3.000,00 oltre accessori a favore dell'Avvocato Matteo Sances anticipatario.

Lecce, 16 gennaio 2026

il Presidente relatore

(Claudio Luigi Leuci)